



Società Italiana di Fisioterapia

Regolamento
per la concessione del Patrocinio S.I.F.
e per l'uso della denominazione e del logo associativi
Approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 23 giugno 2010

~

Art. 1 – SCOPI

Ai fini di salvaguardare l'immagine dell'Associazione attraverso l'uso appropriato della denominazione e del logo associativi, nonché regolamentare i rapporti istituzionali con soggetti esterni all'Associazione, il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per

- la concessione del patrocinio con uso della denominazione e del logo associativi da parte dell'associazione S.I.F., a livello Internazionale, nazionale, regionale, provinciale e interprovinciale rispetto ad iniziative promosse da altri soggetti, nonché l'adesione ad enti ed organismi, che abbiano particolare rilevanza e siano di specifico interesse per la Professione.

Art. 2 – PATROCINIO: DEFINIZIONE E AMBITI

1. Il patrocinio si configura come un'attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative proposte da terzi e ritenute meritevoli per le finalità di promozione della Professione, nonché per la validità sociale, culturale e scientifica dei temi proposti, attinenti agli ambiti di intervento dell'Associazione.
2. Il patrocinio è concesso a titolo gratuito e si esercita mediante apposizione della denominazione e del logo associativi su manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni, sul web e utilizzando materiale divulgativo in generale, secondo le modalità indicate nell'allegato 1.
3. La concessione del patrocinio non impegna sul piano finanziario la S.I.F.. nè garantisce la messa in campo di servizi di supporto o altre obbligazioni, salvo quanto specificamente indicato nella lettera di concessione di patrocinio.

Art. 3 - INIZIATIVE OGGETTO DI PATROCINIO

Possono essere oggetto di patrocinio:

- eventi (quali ad esempio manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri);
- pubblicazioni a stampa (quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli);
- prodotti multimediali e telematici (quali ad esempio videocassette, audiocassette, cd, cd-rom, dvd);
- siti web;
- corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità professionali, sociali e culturali.
- comitati d'onore o comitati scientifici;
- organismi o enti con i quali si condividono finalità, scopi e/o iniziative specifiche.

Art. 4 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Il patrocinio può essere concesso a enti pubblici o privati, che godono notorietà per meriti scientifici, culturali, sociali e professionali, nel rispetto dei seguenti criteri:

- pertinenza dell'oggetto con le finalità statutarie della S.I.F.;
- rispetto di criteri etici e professionali compatibili con i valori associativi;
- autorevolezza, credibilità e finalità sociale dell'ente che richiede la concessione;
- eventuale previsione di forme di agevolazione per i soci S.I.F. regolarmente iscritti e/o per l'Associazione stessa
- assenza di conflitti di interesse di qualsiasi genere fra il richiedente e l'Associazione;
- assenza di elementi che possono recare danno e offuscamento all'immagine dell'Associazione;
- qualora la manifestazione sia multidisciplinare, ci si riserva di concedere il Patrocinio, anche in rapporto alle altre discipline rappresentate
- gli argomenti dovranno risultare di comprovata attualità e/o validità scientifica; gli organizzatori devono garantire che eventuali commenti e discussioni durante le comunicazioni avvengano nel rispetto della dignità del paziente e del decoro professionale degli operatori;
- le attività extracongressuali o sociali non devono essere preponderanti su quelle scientifiche;
- competenza dei soggetti partecipanti all'iniziativa o componenti gli organi dell'ente richiedente.

Salvo diverso accordo, esplicitato nella lettera di concessione del patrocinio, il richiedente concederà alla SIF:

- una riduzione, per i soci SIF, sulla quota di iscrizione all'evento, quando prevista



Società Italiana di Fisioterapia

- la disseminazione dell'informazione sulla concessione del patrocinio unitamente a materiali, anche digitali, di presentazione della SIF, contestualmente alla promozione dell'evento, (ad es.: breve comunicato stampa con descrizione di SIF + link al sito associativo),
- partecipazione all'evento di un responsabile SIF con opportunità di presentare le attività dell'associazione durante l'evento tramite spazio di presentazione orale e/o stand/tavolo dedicato e/o possibilità di inserire materiale informativo in cartellina

Art. 5 - RICHIESTA DEL PATROCINIO

1. Per la concessione del patrocinio, i soggetti interessati devono inoltrare una apposita istanza indirizzata al Presidente S.I.F. di cui si richiede il patrocinio e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente almeno 30 giorni prima dell'iniziativa o della data prevista per l'utilizzo di denominazione e logo associativi..
2. L'istanza, come previsto dal modulo di richiesta allegato, deve:
 - riportare il nome ed i recapiti del responsabile dell'iniziativa / dell'ente ed essere corredata dal programma / statuto ed in ogni caso dei documenti che permettano di valutare la sussistenza dei criteri per la concessione del patrocinio;
 - contenere una dichiarazione specificante il rispetto dei criteri indicati all'art. 4 del presente regolamento;
 - indicare se sono state avanzate analoghe richieste di patrocinio ad altri soggetti pubblici e/o privati e a quali.

Art. 6 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. I membri del Consiglio Direttivo o chi per loro che hanno ricevuto la richiesta daranno prontamente comunicazione alle Segreterie, corredata da propria valutazione in merito all'accoglimento della stessa.
2. La S.I.F. si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, ritenuta utile ai fini dell'istruttoria e della valutazione dell'istanza di patrocinio, nonché per la concessione di denominazione e logo.

Art. 7 - OBBLIGHI DEI PATROCINATI

1. I soggetti richiedenti il patrocinio sono autorizzati ad utilizzare formalmente denominazione e logo associativi ed a fare menzione del patrocinio solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte della S.I.F.
2. Il Patrocinio è concesso solo per la singola finalità per la quale è stato richiesto.
3. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione alla S.I.F. che si riserva di riesaminare l'istanza; in caso contrario, la concessione del patrocinio si considera automaticamente ritirata.
4. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso risultasse a verifiche successive non rispondente ai criteri dettati con il presente regolamento.

Art. 8 - ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE

1. I soggetti patrocinati utilizzano denominazione e logo associativo attraverso la dicitura:
"Con il Patrocinio della Società Italiana di Fisioterapia - S.I.F"
2. La S.I.F. con la concessione del Patrocinio non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse, non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione la S.I.F. potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nella documentazione anche elettronica del soggetto destinatario del patrocinio. Tanto meno la S.I.F. risponde per le obbligazioni previste e non onorate dal soggetto a cui è concesso il patrocinio.

Art. 9 - CLAUSOLA DI RECESSO

La S.I.F. si riserva di recedere dalla concessione del patrocinio e/o di tutelare la propria immagine nelle sedi di competenza in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta di patrocinio senza che questo possa comportare oneri o pretesa di rimborso di danni diretti o indiretti da parte dei richiedenti o da parte di terzi.